



Art. 17. Camp.
Verb. delle acque

Tribunale delle acque pubbliche

ANNO 1917

1° giugno 1917

N. 24 del fascicolo

N. 24 Reg. Gen.

Data della prima iscrizione sul registro generale cronologico.

28 aprile 1917

Data e numero della sentenza o del provvedimento definitivo.

3 novembre 1917

N. 4

Ricevuta della restituzione dei documenti alle parti

14-11-1917

211-1917 C. p. m.

16/9 7/8

N. 19 Reg. Depo-
siti carti bollata.

110

17 Dic 1917. Bordini

Ricorrente

Consorzio interprovinciale di scolo "da
varole" (Pro: Targa av. Gornini)

Numeri del registro
generale cronologico.

34

83

110

117

Rinvii

Al 20 giugno

Al 27 giugno

Al 4 luglio

Al 14 luglio

Al 20 ottobre

Convenuto

Ministero dei Lavori Pubblici
(Avvocatura Generale)
Comprensorio dei Pongeli inferiori Cremonesi
(Pro: Bordini av. Angiolo)

Consorzio per la manutenzione dei manufatti
esistenti nel Poglio- Delmonarra
(Pro: Targa Gornini)

Oggetto

Annullamento del provvedimento ministeriale 22 novem-
bre 1909 relativo alla rinostituzione del Ponte della
Piera sul Canale Poglio- Delmonarra in Co-
munione di Pivato e Mantolano

Indice degli atti contenuti nel presente fascicolo.

Numero d'ordine	DATA dell'Atto	Natura dell'Atto	Numero della pagina
1	20 marzo 1917	Ordinanza del Presidente della 5. ^a Sez. ^e del Consiglio di Stato	1
2	22 aprile	Ordinanza di nomina del Giudice e fissazione di udienza	2
3	1. ^o giugno	Verbale di cause	3 e 4
4	20 "	idem	5 e 6
5	27 "	idem	7 e 8
6	4 luglio	idem	9
7	3 settembre	Dispositivo sentenza	10

(Mod. B n. 1 — Ediz. Novembre 1913.)

Numero 24 del fascicolo o del processo



Numero 1 del registro a matrice Mod. I.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAPHI

Direzione generale delle Casse di risparmio postali

DEPOSITI GIUDIZIARI

Provincia di

Ufficio di **ROMA-RISPARMI** addì 191

Cancelleria del Giudiziale Acque

Libretto N. 13212

BOLLO
COL NUMERO
A FRAZIONE
**(55)
1**

rilasciato a favore di:

COGNOME	NOME	PATERNITÀ (di o fu)
<u>Shanan</u>	<u>Rodolfo</u>	

di condizione chirurgo

domiciliato a R. Via P. Corra 41

Causale del deposito.

Spese giudiz. causa contro il Mo. S. L. P. P.
del Consorzio idr. di S. Polo e Chavaro

L'Ufficiale di posta
[Signature]



Veggansi le avvertenze all'ultima pagina.

Bollo e data dell'ufficio

B. E. I libretti Mod. B n. 1 vanno sempre intestati alle persone per conto delle quali si fanno i depositi; soltanto, quando si tratti di somme sequestrate nei procedimenti penali a carico di IGNOTI, i libretti saranno intestati alle Cancellerie.

82 Neg. sec
12h q. 10 Reg. Ric.

consorzio interprovinciale
di S. Polo e Chavaro, in
Sabbioneta

Ministero dei LL. PP.

Visto l'art. 34 del Decreto Luogotenenziale 20
novembre 1916, n. 1664, col quale fu istituito il tri-
bunale delle acque pubbliche;

In

AVVERTENZE SPECIALI

desunte dal regolamento sul servizio dei depositi giudiziari
approvato con regio decreto 10 marzo 1910, n. 149

a) Tutti i depositi di denaro, che secondo le disposizioni vigenti in materia civile o penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato del servizio dei depositi giudiziari.

b) Eseguito il deposito nell'ufficio postale le parti od i loro procuratori e l'ufficiale delegato alle vendite debbono senza ritardo presentare al cancelliere il libretto di risparmio o la ricevuta provvisoria che vale come deposito fatto in cancelleria, ritirando ricevuta da staccarsi dal registro a matrice di cui al n. 5 dell'art. 33 del regolamento approvato con regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (mod. I).

c) All'atto di ciascun deposito, tanto se eseguito dalle parti o dai loro procuratori, quanto se eseguito dai cancellieri o da qualsiasi altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale rilascia gratuitamente un libretto di risparmio infruttifero, sul quale scrive il cognome, il nome, la paternità, la condizione ed il domicilio della persona a favore della quale il libretto è rilasciato, l'ammontare del deposito e la causa o l'affare per cui il deposito stesso è fatto, nonché la cancelleria presso la quale deve rimanere il libretto.

Tutte le indicazioni per le intestazioni dei libretti sono fornite dalle parti o dai loro procuratori, ovvero dai cancellieri e dagli altri funzionari giudiziari, secondo i casi.

L'ufficio postale rilascia ricevuta da staccarsi da apposito libro a matrice dei depositi che riceve.

d) Quando i depositi nelle casse di risparmio postali sono eseguiti dai cancellieri o da altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale consegna ai depositanti il relativo libretto di risparmio e contemporaneamente trasmette in raccomandazione le ricevute dei depositi alle parti a favore delle quali essi vengono fatti.

Qualora l'ufficio postale, dopo avere avuto dal funzionario di cancelleria che assiste all'udienza per gli incanti l'elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti divenuti aggiudicatari, non ricevesse nello stesso giorno o nel successivo tutti i depositi, deve sollecitamente informarne il presidente od il procuratore del Re, secondo che trattisi di Tribunale o di Pretura (mod. III).

e) L'Amministrazione centrale delle casse di risparmio registra nei propri conti i depositi e conferma immediatamente ogni deposito alle parti con apposita dichiarazione, qualunque sia la somma.

Le parti debbono, nel proprio interesse, reclamare le dichiarazioni mancanti dopo trascorsi 15 giorni e respingere subito quelle irregolari con lettera raccomandata in esenzione di tassa all'Amministrazione centrale delle casse di risparmio.

f) Non appena ricevuta dalla cancelleria la partecipazione (mod. IV) che è stato autorizzato qualche prelevamento dai libretti di risparmio, gli uffici di posta comunicano ai titolari dei libretti le operazioni disposte, trasmettendo in raccomandazione il corrispondente avviso già completamente riempito dalla cancelleria. Operano poi i pagamenti, prelevando le relative somme dal libretto di risparmio infruttifero indicato nel mandato e ritirandone regolare quietanza in calce al mandato stesso.

I mandati debitamente quietanzati sono ritenuti dagli uffici di posta per essere trasmessi all'Amministrazione centrale delle casse di risparmio a giustificazione dei rimborsi.

g) I titolari dei libretti di risparmio, ricevuto l'avviso dei pagamenti avvenuti sui loro depositi, hanno l'obbligo di indirizzare subito apposito reclamo al presidente o al procuratore del Re, secondo che trattisi di depositi fatti nelle cancellerie delle Corti e dei Tribunali od in quelle delle Preture e degli uffici di conciliazione, qualora riconoscano che le operazioni eseguite non siano regolari.

A tal fine essi od i loro procuratori possono in ogni tempo verificare nelle cancellerie la relativa contabilità, ed anche richiedere per mezzo del presidente del Tribunale o del procuratore del Re una copia del conto corrente esistente nell'ufficio postale.

Roma, — 1910 Tip. Op. Rom. Coop.

IL PRESIDENTE

DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto il ricorso prodotto dal *Consortio interpro-*
vinciale di solo "Novarolo" in Sabotica

contro il Ministero *il Ministero dei Lavori Pubblici; di solo "Novarolo" in*
Sabotica

contro il Complesso dei Dugali Superiori Cremonesi

il Complesso Biglio-Delmonaxa in Pinarolo Mantovano;

col quale ricorso, non ancora passato in decisione,

si chiede l'annullamento della *riplatazione del Minis-*

ro dei Lavori Pubblici 22 novembre 1909, relativa

alla costituzione del Ponte della Pieve sul Canale

Biglio-Delmonaxa in Comune di Pinarolo Man-
tovano;

Visto l'art. 34 del Decreto Luogotenenziale 20
novembre 1916, n. 1664, col quale fu istituito il tri-
bunale delle acque pubbliche;

Visto l'art. 35, lettera D, dello stesso decreto,
per il quale il tribunale predetto decide dei ricor-
si già devoluti alla cognizione della Quinta Sezio-
ne del Consiglio di Stato in virtù dell'art. 23,
n. 6 e 18 del testo unico 17 Agosto 1907, n. 638,
delle leggi sul Consiglio di Stato, in quanto riguar-
dino acque pubbliche;

Visto l'art. 60 del regolamento di procedura
dinanzi al tribunale delle acque pubbliche, approva-
to con decreto Luogotenenziale 24 Gennaio 1917, n.
85;

ORDINA;

la trasmissione di ufficio del detto ricorso e
dei relativi atti e documenti alla cancelleria del
tribunale delle acque pubbliche.

ROMA 20 Marzo 1917

IL PRESIDENTE

Pinehete

*Il Segretario di Sezione
Arnaldo Belli*

Allegato:

- 1° Per il ricorrente. Ricorso con 20 documenti
- 2° Per il resistente: N. 16 documenti
- 3° Per il Ministero dei LL. PP.: Due Memorie 17 documenti
- 4° Relazione del Perito Perilli: con 13 documenti.

R. TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA

Il Presidente

Lista gli atti della causa

tra

Il Consorzio interprovinciale di solo "Savarolo",
in Sabbioneta (Mantova) domiciliato del-
teriormente in Roma presso l'Avv. Podol-
fo Hanau - Via Pietro Cosulich 41 dal quale
è rappresentato in unione all'Avv. Furgo
Germi di Borsolo

risultante

Il Ministero dei Lavori Pubblici rappresentato
e difeso dal Vice Avv. Erariale Fabio Car.
Pietro

Comprensorio dei Dugali inferiori Cremonesi
in persona del suo Presidente, rappresen-
tato e difeso dagli Avv. Tanti Ettore e
Bondi Augusto - Via Compro Magno 12
Consorzio per la manutenzione dei manufatti per
Riglio - Dehmonarra con sede in Pivarolo
Mantovano, in persona del suo Presi-
dente

contenenti

Vista l'ordinanza del Presidente della

N. 24 Reg. Gen.

N. 24 Fascicolo

N. 34 Cronologico

N. Repertorio

5.^a Sezione del Consiglio di Stato del
20 marzo ultimo, con la quale, per
ragione di competenza, ha ammessa
di ufficio gli atti stessi alla cancelleria
di questo Tribunale.

Visto l'art. 60 del regolamento di
procedura approvato con Decreto
Luogotenente 24 gennaio 1917 n. 85

Nomina quale giudice delegato
alla istruttoria della presente causa
ad il Comm. Marrasino Alessandro
e fissa per la comparizione delle
parti avanti il detto Giudice l'indizione
del 1.^o quigno 1917 ad ore 14

Roma, 28 aprile 1917

Il Presidente

Il Cancelliere

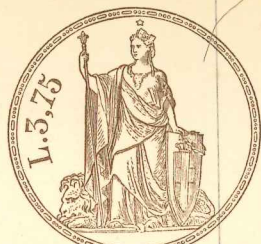
Posati

Si dà atto che della presente ordinanza fu data comunicazione
verbale:

addì 29 aprile 1917 all'Avv. Hanan, all'Avvocatura Generale Brevis-
le, all'Avv. Bondi ed addì 3 maggio 1917 al Presidente del Consorzio
Righe Delmonarca in persona dell'incaricato Feltonari Francesco.

Roma, 10 maggio 1917

Posati Cani



R. TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA

Verbale di causa

N. 24 Reg. Gen.

L'anno millenovecentodieciante il giorno
primo del mese di giugno in Roma nel
la sala per le udienze di istruttoria del
suddetto Tribunale

N. 24 Fascicolo

N. 23 Cronologico

N. Repertorio

Intanti a Noi Comm. Marrasino Alex-
sandro, Giudice delegato, assistiti dal
sottoscritto Cancelliere, chiamata la
causa di cui è oggetto il Fascicolo
n. 24 di questa cancelleria, tra
Il Consorzio interprovinciale di scolo Navarolo
e

Il Ministero dei Lavori Pubblici
Il Comprensorio dei Dugali inferiori Cremonesi
Il Consorzio per la manutenzione dei manufatti esi-
stenti nel Righe Delmonarca
e

sono compariti:

1.^o il Procuratore Fuga Avv. Gormini il qua-
le si costituisce per il Consorzio interpro-
vinciale di scolo Navarolo in virtù di
procura 31 marzo 1916 Not. Manfredini
di Borsolo

2.º il Signor Car. Salis Pietro Vice Avv.
vocato Erariale il quale si costituirà
per il Ministero dei Lavori Pubblici —

3.º l'Avv. Bondi Augusto il quale si
costituirà per il Compensorio dei
Dugali inferiori Cremonesi in-vi-
zi di procura 5 febbraio 1890 Not.
Gatti di Cremona —

Il Concorsio per la manutenzione
dei manufatti esistenti nel Fighi
Admonarda non c'è comparso?

Il Proc. Furga chiede che la cau-
sa sia rinviata ad altra inden-
za lontana perché egli possa es-
sere in grado di avere istruzio-
ni dal cliente e di poter possibil-
mente presentare una perizia
magnificata. — Legge domicilio
pel suo rappresentato in Roma
Via Pietro Cossa 41. —

Il Procuratore Bondi, non con-
sente che a un brevissimo studio
e conferma l'elezione del domici-
lio in Via Pompeo Magno 12. —

Il Car. Salis si associa all'Avv.

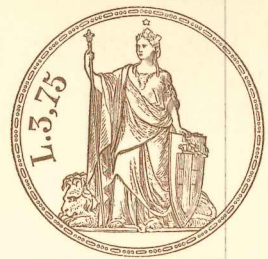
Bondi consentendo ad un brevissi-
mo rinvio —

Noi Giudice, rinviando la causa
all'indiana del giorno 20 corren-
te mese, nella quale l'Avv. Furga
presterà documenti e memo-
ria. Primo atto della non comparso del Concorsio Fighi/

Del che si è redatto il presente
verbale che dopo lettura e con-
ferma è stato sottoscritto come
segue: — *Admonarda.*

Il Giudice delegato
Alessandro Marraio

Il Cancelliere
Gocchi



R. TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA

Verbale di causa

N. 24 Reg. Gen.

N. 24 Fascicolo

N. 110 Cronologico

N. Repertorio

L'anno millenovecentodieci il giorno venti del mese di giugno in Roma nella sala delle udienze di istruttoria del suddetto Tribunale

Immediati a Noi Comm. Prof. Marrasino Alessandro, Giudice delegato, assistiti dal sottoscritto Cancelliere, chiamati la causa di cui è oggetto il Fascicolo n. 24 di questa Cancelleria, tra Il Consorzio interprovinciale di scolo Navarolo
ricorrente

Il Ministero dei Lavori Pubblici

Il Comprensorio dei Argali inferiori Cremonesi

Il Consorzio per la manutenzione dei manufatti esistenti nel Fighis Deimonarra

resistenti

sono comparci:

1.° Il Procuratore Capelli Alfredo sostituto dell'Avv. Hanau Rodolfo, il quale ha chiesto un rinvio della causa per la malattia dell'Avv. Hanau il quale è munito di procura rilasciatagli dal ricorrente ad

Il 31 marzo 1916 per atti Notar Manfredini di Borrolo già in atti e perché l'altro Procuratore Furga Av. Gornini regolarmente costituitosi come da verbale di causa del 1.º di questo mese è stato impossibilitato a presentarsi oggi.

2.º Il Procuratore Bondi Av. Augusto rappresentante del Consorzio dei Dugali inferiori Cremonesi, il quale si è opposto al chiesto rinvio ed ha presentato le conclusioni definitive.

3.º Il Vice Avvocato Erariale Talis Cav. Pietro, rappresentante il Ministero dei Lavori Pubblici, il quale si è opposto al chiesto rinvio.

Il Procuratore Capelli fa osservare essere permuta dall'Av. Furga al l'Av. Hanau una informale perizia stragiudiziale in luogo della memoria e quindi insiste perché sia accordato un breve rinvio.

I Procuratori Bondi e Talis consentono ad un breve rinvio con obbligo al ricorrente di depositare quanto

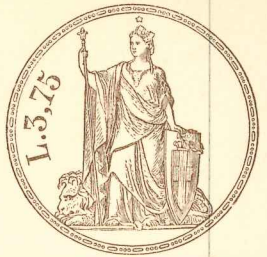
è necessario perché la causa sia rimessa ad udienza fissata davanti al Tribunale.

Noi Giudice, dato atto della non comparso del Consorzio Piglio-Dei-monarcha e di quanto sopra si è dedotto, sull'accordo delle parti rinviando la presente causa alla udienza istruttoria del 27 corrente mese ad ore 16 con obbligo alle parti stesse di presentare le conclusioni definitive onde possano rimettersi ad udienza fissata dal Tribunale.

Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Il Giudice delegato
A. Cravanzini

Il Cancelliere
Rozzi



Prov. di ROMA

R. TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA

Verbale di causa

N. 24 Reg. Gen.

N. 24 Fascicolo

N. 117 Cronologico

N. Repertorio

L'anno millanovecentodiciisette il
giorno ventisette del mese di giugno
in Roma nella sala per le udienze
di istruttoria del suddetto Tribunale
Immediato a Noi Comm. Prof. Narraio
Alessandro, Giudice delegato, assistito
dal sottoscritto cancelliere, chiamata
la causa di cui è oggetto il Fascicolo
n. 24 di questa cancelleria, tra
Il Consorzio interprovinciale di solo Navarolo
ricorrente

e
Il Ministero dei Lavori Pubblici
Il Comprensorio dei Pugili inferiori Cremonesi
Il Consorzio per la manutenzione dei manufatti
esistenti nel Piglio Delmonarca
residenti

sono comparci:

1. Il Procuratore Capelli Alfredo, sostituto del
S. Avv. Nanni Rodolfo ora infermo e che è munito di procura rilasciatagli dal ricorrente
2. Il Procuratore Bondi Avv. Augusto rappresentante del Comprensorio dei Pugili infe-

noti Cremonesi.

3.^o Il sostituto Avvocato Erariale Giannini Cav. Achille Bonato quale rappresentante il Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Consorzio per la manutenzione dei manufatti nel Figlio Belmonassa non è comparso.

Il Procuratore Capelli, per incarico del Pro.^c costituito Furga Avv. Gornini nello interesse del ricorrente, e dell'Avv. Thaman, presenta le conclusioni definitive che scambia con i Procuratori Giannini e Bondi. Ha dichiarato che non allega negli atti copia delle conclusioni per non comparso col quale non vi è conflitto d'interessi.

Il Procuratore Bondi nel presentare le conclusioni definitive nell'interesse del suo rappresentato le scambia col Pro.^c Capelli e fa dichiarazione analoga al precedente.

Il Procuratore Giannini ha fatto istanza per un rinvio della causa che è affidata al Vice Avvocato Erariale Talis Cav. Rff. Pietro oggi assente.

8
I Procuratori Capelli e Bondi dichiarano che le loro conclusioni oggi presentate sono invariabili e perciò, pur non opponendosi al chiesto rinvio chiedono che sia fissata l'ultima udienza di istruttoria nella quale, anche nella loro non comparsa, possono essere rimesse le parti ad udienza fissa del Tribunale senza essere necessaria la notifica del provvedimento ad essi istanti.

Noi Giudice delegato, diamo atto di quanto sopra, e sull'accordo delle parti rinviando la presente causa all'udienza istruttoria del 4 luglio perché l'Avvocatura erariale possa presentare le sue conclusioni definitive.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso.

Il Giudice delegato
Umanini

Il Cancelliere
Borat

R. TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA

Verbale di udienza

N. 24 Reg. Gen.

N. 24 Fascicolo

N. 127 Cronologico

N. Repertorio

L'anno millenovecentodiciassette il giorno quattro del mese di luglio in Roma nella sala di udienza per le istruttorie del suddetto Tribunale.

Imauri a Voi Naraino Prof. Comm. Art. 17⁸ Camp. Alessandro, assistiti dal sottoscritto con Cui. Regia celleria, chiamata la causa di cui è oggetto il Fascicolo n. 24 di questa Cancelleria, tra

Il Consorzio interprovinciale di solo Tevere
ricorrente

Il Ministero dei Lavori Pubblici

Il Comprensorio dei Dugali Cremonesi

Il Consorzio per la manutenzione dei manufatti esistenti nel Regio Demanio

residenti

e' comparso il Vice Avvocato Erariale

Car. Off. Salis Pietro rappresentante il Ministero dei Lavori Pubblici

Per le altre parti in causa nessuno e' comparso.

Il Car. Salis nell'interesse del suo

originale

10

representato presenta le conclusioni definitive e fa istanza perché la causa sia rimessa ad udienza fissata in avanti al Tribunale siccome era desiderio delle altre parti costituite che ne ebbero a fare domanda col precedente verbale di causa in data 27 giugno u.s.

Noi Giudice delegato, dato atto di quanto sopra rimettiamo le parti all'udienza del Tribunale in data 14 corrente mese ad ore 15.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue

Il Giudice delegato
Marrasini

Il Cancelliere
Gorak

R. Tribunale delle Acque Pubbliche

IL CANCELLIERE

Ai sensi degli art. 33, 38 e 55 del Regolamento di procedura approvato con Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917 n. 85; e 20 del regolamento per l'esecuzione della legge 29 giugno 1882, N. 885 (Serie 3^a), invita le parti e per esse i signori Procuratori ad effettuare il pagamento della tassa di registro direttamente al Ricevitore, a norma dell'art. 86 N. 2 della legge e nel termine da esso prefisso, per la sentenza pronunciata da detto Tribunale ed oggi pubblicata

NELLA CAUSA

Fra Il Consorzio Interprovinciale di Sesto Navarolo
rappresentato dal Proc. Sig. Furza Gornini Scipione ed Eman. Rodolfo
E Il Ministero dei Lavori Pubblici

rappresentato dal Proc. Sig. Salis Cav. Pietro Vice Procuratore Erariale

Nonché Il Comprensorio dei Dugali Inferiori Cremonesi

6 Il Consorzio per manifesti sul Righio Admonassa (Proc. Furza Gornini Scipione)
rappresentato dal Proc. Sig. Bondi Avv. Augusto
della quale si comunica il seguente

DISPOSITIVO

Il Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso prodotto dal Consorzio interprovinciale di Sesto Navarolo avverso il provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici del 15 novembre 1909 e condanna il ricorrente alle spese del giudizio ed agli onorari di avvocato, da liquidarsi nei modi di legge dal giudice delegato Comm. Marrasini.

Così deciso addì 20 ottobre 1917

Pubblicata addì 3 novembre 1917



Il Cancelliere

Gorak

5^a Fascicolo di atti riguardanti peroroghe concessi
ed al Perito Perilli.